



TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Civile – Procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Brogi	Presidente
dott. Stefania Bruno	Giudice relatore
dott. Enrico Capanna	Giudice

Vista la istanza di pre-concordato presentata dalla società **NOBILCOLOR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (p.Iva 00519750970) con sede legale in Montemurlo, via Livorno 81/83, con il patrocinio dell'avv. Marco Lamberti del Foro di Roma, depositata in data 9.03.2022;

rilevato che la parte istante ha richiesto ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f.

Con decreto del 22.04.2022 è stato concesso termine di 60 giorni decorrenti dal 24.03.2022 per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma l.f., termine ulteriormente prorogato sino al 3.06.2022;

rilevato che entro il termine concesso il ricorrente ha depositato proposta e piano, privi di attestazione;

rilevato che, con decreto del 16.06.2022, è stata fissata udienza per la dichiarazione di inammissibilità della proposta;

letto il parere del commissario giudiziale dott. Luca Santini;

sentito il difensore del ricorrente all'udienza del 20.07.2022;

ritenuto che l'omesso deposito della relazione di attestazione ex artt. 161 comma 3 e 186 bis comma 2 lett. b) l.f. e dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione nonché dei titolari di diritti reali sui beni in possesso dalla società determini irrimediabilmente l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in esame.

A tale rilievo, di per sé sufficiente per l'adozione del provvedimento ex art. 162 l.f., si aggiungono le gravi lacune documentali e informative evidenziate dal commissario giudiziale nel parere di non idoneità della proposta, riguardanti la quantificazione del fabbisogno concordatario; l'identificazione individuale e per categoria dei creditori concorsuali ed il relativo importo (con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato); l'illustrazione delle modalità e delle tempistiche di ristrutturazione dei debiti e di realizzazione del flusso di cassa necessario per il soddisfo integrale delle spese di giustizia e delle prededuzioni; le iniziative da adottare ove si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati e l'utilità individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

ritenuto che in tale contesto di assoluta carenza informativa e documentale, la richiesta di un termine per il deposito della relazione di attestazione non possa essere concessa, considerato peraltro che l'art. 162 l.f. - che rimette comunque alla discrezionalità del Collegio la concessione di un termine per integrazione - non ricomprende tra le ipotesi, la necessità di integrazione della attestazione, bensì del solo piano;

ritenuto che, per le ragioni sopra espresse, il concordato preventivo debba quindi essere dichiarato inammissibile;

che, a fronte di tali assorbenti considerazioni, le circostanze evidenziate nella nota depositata dal commissario giudiziale in data 22.07.2022, dopo che la causa era stata rimessa in decisione, sono influenti e superflue ai fini della deliberazione in oggetto;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il concordato preventivo proposto da **NOBILCOLOR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**.

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 20.07.2022 e del 13.09.2022.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Stefania Bruno

Il Presidente
dott.ssa Raffaella Brogi